

SENTENZA DELLA CORTE (quarta sezione)
28 marzo 1985 *

Nei procedimenti riuniti 91 e 92/84

aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court, nelle cause dinanzi ad essa pendenti fra

Director of Public Prosecutions

e

Sidney Hackett Limited e Roy Thomas Weston (causa 91/84)

nonché

Raymond C. Tetlow

e

Perman George Dovey (causa 92/84)

domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 14 bis n. 2 lett. c del regolamento del Consiglio 25 marzo 1969 n. 543, relativo all'armonizzazione di determinate disposizioni in materia sociale nel campo dei trasporti su strada, emendato dal regolamento del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 2827,

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat

cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

**

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il inglese.

** viste le osservazioni presentate

- per la convenuta Hackett dagli avvocati Johnstone, Sharp e Walker,
 - per il convenuto sig. Dovey, nella fase scritta dall'avv. Abels e nella fase orale dall'avv. A.H. Caplan,
 - per il governo britannico, nella fase scritta dalla sig.ra G. Dagtoglou, in qualità di agente, e nella fase orale dal sig. P. Vallance, barrister,
 - per la Commissione delle Comunità europee dal sig. George Close, in qualità di agente,
- sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 febbraio 1985,

SENTENZA

(omissis)

In diritto

- 1 Con due ordinanze di identico contenuto, in data 21 febbraio 1984 e pervenute alla Corte il 2 aprile seguente, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court, ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 14 bis del regolamento del Consiglio 25 marzo 1969 n. 543, relativo all'armonizzazione di determinate disposizioni in materia sociale nel campo dei trasporti su strada (GU L 77, pag. 49), emendato dai regolamenti del Consiglio 28 febbraio 1972 n. 515 (GU L 67, pag. 11) e 12 dicembre 1977 n. 2827 (GU L 334, pag. 1), e, in particolare dell'espressione « mercati locali » contenuta in detta disposizione.

- 2 La questione è stata sollevata in occasione di cause penali contro due agricoltori ed un conducente a causa del mancato uso del tachigrafo durante il trasporto di animali a o da le rispettive aziende agricole.

- 3 Dal fascicolo si desume che, nella causa 91/84, si tratta di una società, la Sidney Hackett Limited, la quale esercisce un'azienda agricola in Radcliffe-on-Trent ed un macello in Daybrook, Nottinghamshire, ed acquista pecore su vari mercati del Regno Unito, dove essa trova gli animali nella quantità (da 300 a 400 capi) e col peso voluto. Gli animali sono riuniti nella fattoria indi consegnati, dopo uno o due giorni, al macello.

- 4 Il mercato di bestiame più vicino all'azienda si trova in Nottingham, alla distanza di circa 8 miglia, ma, non trovandovi il numero e la qualità delle pecore di cui ha bisogno, l'impresa si rifornisce sui mercati di Hexham e di Penrith, nell'Inghilterra settentrionale, mercati che distano circa 150 miglia da Nottingham.

- 5 In occasione di un incidente subito da un autotreno dell'impresa, condotto dal sig. Weston, nella contea di Durham, veniva accertato che la motrice era carica di pecore acquistate sul mercato di Hexham ed il rimorchio era carico di pecore acquistate sul mercato di Penrith. Il veicolo era munito di tachigrafo, ma questo non era stato usato per il trasporto di cui trattasi. Risultava che l'impresa aveva dato ordine al conducente di non mettere in funzione il tachigrafo quando il veicolo veniva usato per trasportare animali da un mercato fino all'azienda. Viceversa, il conducente era in possesso di un giornale di bordo, il quale conteneva il resoconto manoscritto del viaggio del giorno di cui trattasi.

- 6 Accusati, in primo grado, dinanzi alla Magistrate Court di Bishop Auckland, la Sidney Hackett Limited e il Weston venivano assolti, per il motivo che si trattava di un trasporto da un « mercato locale », trasporto esente dall'obbligo di usare il tachigrafo. Il Director of Public Prosecutions interponeva appello dinanzi alla Queen's Bench Division.

- 7 Nella causa 92/84 si tratta di un agricoltore, sig. Dovey, stabilito in Sherfield-English, nell'Inghilterra meridionale, allevatore di porci e proprietario, a quell'epoca, di un autoveicolo per il trasporto di bestiame, che aveva l'abitudine di andare a vendere i propri porci, una volta alla settimana, sul mercato di Banbury, a nord di Oxford, distante circa 90 miglia dalla sua fattoria. Il Dovey provvedeva nel contempo al trasporto di porci per altri agricoltori della stessa località. In occasione di un controllo, risultava che il veicolo era munito di un tachigrafo, ma che il disco di controllo non era inserito. Il Dovey non teneva altri documenti riguardanti il trasporto.

- 8 Accusato dinanzi alla Magistrates Court di Banbury, il Dovey ammetteva che vi erano dei mercati di suini più vicini al suo domicilio, ad esempio Winchester e Salisbury. Tuttavia questi mercati sarebbero stati troppo piccoli per assorbire il numero di suini che egli desiderava vendere, cioè circa 3000 porci l'anno, corrispondenti in media a 60 porci alla settimana.

- 9 La Magistrates Court assolveva l'accusato per due motivi: in primo luogo, poteva essere considerato un « mercato locale » unicamente il mercato più vicino in cui determinate merci possono essere vendute con profitto; in secondo luogo, il tempo

di guida necessario per recarsi fino al mercato di Banbury non superava il periodo di guida legale preso in considerazione dalla legge. Il rappresentante del ministero dei trasporti, sig. Tetlow, interponeva appello dinanzi alla Queen's Bench Division.

- 10 A richiesta degli appellanti, la Queen's Bench Division ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale formulata sotto forma di cinque alternative, a proposito dell'interpretazione di « mercato locale », contenuta nell'art. 14 bis del regolamento n. 543/69, riprodotta dal legislatore nazionale a proposito dell'esenzione concessa a norma dell'art. 14 bis n. 2 lett. c). La questione, identica nelle due cause, è del seguente tenore:

Se per « mercato locale » ai sensi dell'art. 14 bis n. 2 lett. c) del regolamento del Consiglio n. 543/69, emendato dal regolamento del Consiglio n. 2827/77, debba intendersi:

1) un mercato (di qualsiasi tipo), situato ad una distanza ragionevole dall'azienda agricola di cui trattasi,

oppure

2) un mercato (di qualsiasi tipo), situato ad una distanza ragionevole dall'azienda agricola, tenuto conto della situazione geografica locale,

oppure

3) un mercato situato a distanza ragionevole dall'azienda agricola (e/o a distanza ragionevole, tenuto conto della situazione geografica locale) in relazione al genere ed alla razza degli animali acquistati o venduti su detto mercato, e, in caso affermativo, a partire da quale distanza (eventualmente) detto mercato non vada più considerato « locale »,

oppure

4) un mercato a distanza ragionevole dall'azienda agricola (e/o a distanza ragionevole tenuto conto della situazione geografica locale) sul quale il genere o la razza di animali in questione può venire acquistato o venduto a condizioni commercialmente vantaggiose, tenuto conto della quantità di capi richiesta e, in caso affermativo:

- a) come vada interpretato il termine « vantaggioso » in questo contesto e
- b) a partire da quale distanza « eventualmente » questo mercato non vada più considerato « locale »

oppure

- 5) un mercato raggiungibile con quattro ore di guida o il massimo periodo di guida ininterrotta consentito dalle norme vigenti in quel momento) dall'azienda agricola dalla quale gli animali provengono.

Nel merito

- 11 La Hackett e il Dovey sostengono che, per « mercato locale », si deve intendere il mercato più vicino sul quale un'azienda agricola può trovare un rifornimento o uno sbocco corrispondente alle sue esigenze, a condizioni economicamente proficue. Non si potrebbe quindi prendere in considerazione l'eventuale esistenza di mercati geograficamente più vicini qualora questi siano troppo piccoli per offrire, a seconda dei casi, un'approvvigionamento o uno sbocco regolare e sufficientemente remunerativo. Tanto la Hackett quanto il Dovey attirano l'attenzione sugli inconvenienti cui darebbe luogo l'uso del tachigrafo per il trasporto di animali, dato l'obbligo di rispettare i periodi di riposo e, in particolare per la Hackett, dato l'obbligo di usare due conducenti anziché uno solo per i lunghi tragitti resi necessari dalla presa e dalla consegna degli animali.
- 12 Il governo del Regno Unito deduce che l'espressione « mercato locale » implica l'idea che deve trattarsi di mercati ragionevolmente vicini. Tuttavia si dovrebbe tener conto della variabilità della situazione geografica, in modo da non sfavorire le comunità agricole situate in regioni distanti e difficilmente accessibili, in cui si devono poter considerare mercati locali anche i mercati situati ad una distanza più o meno rilevante dalle aziende. Viceversa, la determinazione del « mercato locale » non dovrebbe dipendere dalla circostanza che il trasporto sia effettuato dall'azienda agricola ovvero da un terzo. Esso rileva del pari che considerazioni com-

merciali, cioè la possibilità di acquistare o di vendere animali a condizioni vantaggiose, tenuto conto delle quantità di cui trattasi, non possono influire sulla determinazione di quello che può essere considerato un mercato locale. Nei due casi in esame, il governo del Regno Unito sostiene che le distanze percorse non consentono più di parlare di « mercato locale » ai sensi del regolamento.

- 13 La Commissione allega che, per « mercato locale », si deve intendere un mercato ragionevolmente vicino all'azienda agricola, su cui vengono trattati regolarmente gli animali della specie di cui trattasi ed attrezzato a tale scopo. A suo parere, il criterio più sicuro, che avrebbe inoltre il vantaggio di poter essere usato uniformemente nell'intera Comunità, consisterebbe nell'applicare per analogia la nozione di « raggio di 50 Km dalla sede di servizio », contenuta nell'art. 14 bis n. 1. La Commissione è d'accordo col governo del Regno Unito nel ritenere che le considerazioni commerciali non sono decisive per determinare la nozione di « mercato locale ». Qualora un'azienda agricola cerchi, per ragioni commerciali, un mercato più distante di quello geograficamente più vicino, si andrebbe oltre l'ambito geografico dell'accesso ai mercati locali. In questo caso l'azienda o il mercante di bestiame dovrebbe aver cura di munire il veicolo di un tachigrafo e dovrebbe osservare le disposizioni della legislazione sociale contenute negli afferenti regolamenti. La Commissione ritiene che tanto la Hackett quanto il Dovey rientrino in questa categoria. La normativa comunitaria non impedirebbe affatto loro di cercare i mercati più vantaggiosi, ma in tal caso essi dovrebbero osservare, come tutti gli altri trasportatori, le norme riguardanti l'uso del tachigrafo.
- 14 La questione sollevata dalla Queen's Bench Division dev'essere risolta tenuto conto dello scopo del regolamento n. 543/69 e, nel contempo, della collocazione dell'art. 14 bis nel contesto dello stesso.
- 15 Come la Corte ha deciso nella sentenza 11 luglio 1984 (133/83, Regina/Scott e Rimmer, Racc. 1984, pag. 2863), il regolamento n. 543/69 persegue contemporaneamente tre scopi, cioè la tutela sociale dei conducenti, il miglioramento della sicurezza stradale e l'eliminazione delle disparità atte ad alterare la concorrenza nel settore dei trasporti. In vista appunto di questi scopi il regolamento n. 543/69

ha generalizzato l'uso del tachigrafo, il quale deve consentire di controllare i tempi di guida e di riposo, nonché la velocità dei veicoli.

- 16 L'art. 14 bis consente agli Stati membri di autorizzare delle deroghe all'obbligo di usare il tachigrafo, a favore di determinati tipi di trasporto caratterizzati vuoi dal raggio limitato delle prestazioni effettuate o dal loro carattere saltuario, vuoi dalla particolare natura delle operazioni di trasporto o dei veicoli usati. Si tratta, per la maggior parte, di operazioni molto specifiche per le quali determinate attività, o di natura commerciale o di natura gratuita, prevalgono sul trasporto propriamente detto. Talune di queste deroghe sono circoscritte in modo preciso, mentre altre, come quella di cui trattasi nelle cause pendenti dinanzi alla Queen's Bench Division, devono essere delimitate in concreto dal giudice.

- 17 La disposizione di cui trattasi nelle presenti cause, cioè il n. 2 lett. c) dell'art. 14 bis, recita:

« Gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione, accordare deroghe al presente regolamento per i seguenti trasporti nazionali:

...

c) trasporto di animali vivi dall'azienda agricola fino ai mercati locali e viceversa ... »

- 18 Per determinare la portata di questa deroga, è opportuno tener conto che il regolamento stabilisce una relazione fra i mercati locali e l'azienda agricola, la sua produzione o a seconda dei casi, le sue esigenze. Ne consegue che la portata della nozione « mercati locali » non può essere interpretata di per sè, ma dev'essere determinata in relazione al tipo di trasporto considerato dal n. 2 lett. c) dell'art. 14 bis, nel senso che si tratta del trasferimento di animali vivi dall'azienda agricola fino a un mercato locale, o da questo mercato all'azienda stessa.

- 19 Nel contesto delle deroghe di cui all'art. 14 bis, questa disposizione non può riguardare altro che trasporti su brevi distanze, effettuati nell'interesse di singole

aziende agricole e corrispondenti alle esigenze normali vuoi di rifornimento delle aziende stesse, vuoi di smercio dei loro prodotti. Va precisato che, nello stesso contesto, si possono considerare aziende agricole unicamente aziende di dimensioni normali e medie, come quelle tipiche della regione di cui trattasi. Di conseguenza, si deve considerare mercato locale, ai sensi del regolamento, il mercato più vicino, tenuto conto della situazione geografica, il quale offra uno sbocco ovvero, a seconda dei casi, un rifornimento adeguato alle esigenze di unità di produzione così caratterizzate.

- 20 Contrariamente a quanto hanno sostenuto gli accusati nelle cause principali, la deroga di cui al n. 2 della lett. c) dell'art. 14 bis non può quindi essere estesa ad operazioni di trasporto le quali, sia a causa delle dimensioni insolite dell'azienda agricola, sia a causa del raggruppamento dei prodotti di più aziende, rendono necessario rivolgersi a mercati più lontani di quello più prossimo, di cui si servono normalmente le aziende della regione.
- 21 I trasporti resi necessari da operazioni di queste dimensioni implicano infatti precisamente — per quanto riguarda le distanze percorse, la potenza dei veicoli usati e l'intensità dello sfruttamento di questi — le caratteristiche che hanno giustificato la generalizzazione dell'uso del tachigrafo, cioè il rischio di eccessivo sfruttamento dei veicoli e dei loro conducenti, con tutte le conseguenze deplorabili per la tutela sociale dei lavoratori dei trasporti, per la sicurezza stradale e per la conservazione di una sana situazione di concorrenza nel settore di cui trattasi.
- 22 La questione sollevata va quindi risolta dichiarando che ai sensi dell'art. 14 bis n. 2 lett. c) del regolamento del Consiglio n. 543/69, emendato dai regolamenti 28 febbraio 1972 n. 515 e 12 dicembre 1977 n. 2827, si deve intendere per « mercato locale » il mercato più vicino ad una determinata azienda agricola, tenuto conto della situazione geografica, che consenta un rifornimento o, a seconda dei casi, offra uno sbocco adeguato alle esigenze di aziende agricole di dimensioni normali e medie, che possono essere considerate tipiche della regione di cui trattasi.

Sulle spese

- 23 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta perciò pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quarta sezione)

statuendo sulla questione sottoposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court, con ordinanza 23 marzo 1984, dichiara:

L'art. 14 bis n. 2 lett. c) del regolamento del Consiglio n. 543/69, emendato dai regolamenti 28 febbraio 1972 n. 515 e 12 dicembre 1977 n. 2827, si deve intendere per « mercato locale » il mercato più vicino ad una determinata azienda agricola, tenuto conto della situazione geografica, che consenta un rifornimento o, a seconda dei casi, offra uno sbocco adeguato alle esigenze di aziende agricole di dimensioni normali e medie, che possono essere considerate tipiche della regione di cui trattasi.

Mackenzie Stuart

Bosco

Pescatore

Koopmans

Bahlmann

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 28 marzo 1985.

Il cancelliere

Il presidente

P. Heim

A. J. Mackenzie Stuart